

## Nuove prestazioni pensionistiche

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di previdenza complementare; tra queste ha ampliato le modalità con cui gli aderenti potranno **percepire al momento del pensionamento** le prestazioni maturate presso il Fondo.

La finalità è offrire **maggiore flessibilità** nella gestione del proprio risparmio previdenziale, consentendo a ciascun iscritto di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Le nuove prestazioni pensionistiche **sono alternative alle tradizionali forme di rendita** offerte dal Fondo ma erogate da una compagnia assicurativa e possono essere richieste dagli aderenti al momento del pensionamento. Le nuove prestazioni sono le seguenti:

### **1. RENDITA A DURATA DEFINITA – a decorrere dal 1° luglio 2026**

L'aderente potrà scegliere di ricevere un assegno periodico per un numero di anni prestabilito, determinato sulla base dell'aspettativa di vita attesa. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.

### **2. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI – a decorrere dal 1° luglio 2026**

L'aderente potrà scegliere liberamente quando effettuare i prelievi e per quale importo, nei limiti della normativa. L'ammontare prelevabile non potrà tuttavia eccedere quello teoricamente erogabile attraverso la suddetta rendita a durata definita. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.

### **3. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE – a decorrere dal 31 ottobre 2026**

Prevede l'erogazione del montante accumulato mediante rate periodiche distribuite nel tempo. La durata del piano di erogazione sarà scelta dall'aderente e non potrà essere inferiore a cinque anni.

Le nuove prestazioni presentano alcune caratteristiche comuni:

- le somme sono **erogate direttamente dal Fondo pensione**;
- è sempre possibile **richiedere fino al 50% sotto forma di capitale** e la restante parte in una delle nuove forme;
- le diverse modalità di prestazione in rendita **non sono tra loro combinabili**;
- il **montante residuo** continua a essere **investito presso il Fondo** e il relativo valore può aumentare o diminuire in funzione dei risultati della gestione finanziaria;
- una volta iniziata l'erogazione, **la scelta è generalmente irrevocabile**, salvo la possibilità di convertire successivamente il montante residuo in una rendita vitalizia, ove prevista;

- dopo l'accesso alla prestazione **non è più possibile effettuare, trasferimenti, anticipazioni e riscatti, accedere alla R.I.T.A**, fatta salva la possibilità di cambiare comparto nei limiti previsti dal Fondo;
- dopo l'accesso alla prestazione **non è più possibile proseguire la contribuzione**, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro con TFR;
- **in caso di decesso** del beneficiario, **il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente** al momento della richiesta della prestazione;
- **non è possibile cumulare** tali prestazioni **con un'eventuale RITA già in corso** di erogazione.

Inoltre, le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Bisogna però considerare una differenza sul montante maturato post 2007:

- per **rendita a durata definita e prelievi** è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale;
- l'**erogazione frazionata** in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.

### **Richiesta delle nuove prestazioni e periodo transitorio**

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con deliberazione del 25 giugno 2026, ha emanato le Istruzioni applicative concernenti le suddette nuove prestazioni pensionistiche.

Il Fondo procederà agli adeguamenti statutari, regolamentari e operativi necessari per l'implementazione delle nuove modalità di prestazione. In conformità alle disposizioni COVIP, durante il periodo transitorio il Fondo acquisirà comunque le richieste degli aderenti interessati alle nuove prestazioni e provvederà alla relativa erogazione una volta completati tutti gli adeguamenti necessari, che dovranno comunque essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

Dell'avvenuta piena operatività delle nuove prestazioni e delle relative modalità di richiesta sarà data in seguito tempestiva comunicazione agli iscritti.

Gli aderenti interessati possono rivolgersi ai recapiti del Fondo per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti,

**Fondo pensione ALIFOND**